



CITTA' DI ARONA

**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI
COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI
ULTRASESSANTACINQUENNI, LA CUI
NON AUTOSUFFICIENZA PSICHICA O
FISICA SIA STATA ACCERTATA
DALL'ASL NO, AL COSTO DELLA SPESA
PER LE CURE DOMICILIARI**

PREMESSA

Con il decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione - attraverso l'utilizzo di indicatori - della situazione economica (ISE) per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all'attuale configurazione.

L'ISE è dunque un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall'INPS, o dai Centri di assistenza fiscale (previsti dal decreto legislativo 490/1998), o dai Comuni o dalle Amministrazioni alle quali è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del citato decreto.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente regolamento sono stati utilizzati come base normativa il decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000, e i relativi decreti attuativi ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221/1999.

Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme che seguono contemplano alcune regole ulteriormente esplicative introdotte con la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37 – 6500 “Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2 – 3520 del 31 luglio 2006 a favore di Comuni ed Enti gestori”.

La necessità di integrazione da parte della Giunta regionale è stata dettata prioritariamente dal fatto che, per determinare l'entità della compartecipazione, non viene rilevata la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è invece previsto nelle modalità generali di determinazione dell'ISE) ma solo quella dell'utente. Inoltre le norme regionali aggiuntive determinano il superamento di alcune incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad esempio la valutazione temporale della situazione economica).

La Regione Piemonte, con D.G.R. 39-11190 del 6/4/2009 “Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria e di istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti” ha ripreso i criteri della succitata deliberazione per la definizione delle quote di compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni domiciliari, con alcune modifiche ed integrazioni in riferimento alla franchigia sul reddito, in conseguenza della specificità degli interventi.

L'accordo sottoscritto dagli E.E.G.G. ed ASL Novara, ai sensi della sopracitata D.G.R. 39-11190 del 06.04.2009, stabilisce che per prestazioni domiciliari si intendono:

1. **Assistenza domiciliare (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale):** interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua, per consentire la permanenza al domicilio il più a lungo possibile, con conseguente ritardato ricorso all'eventuale inserimento in struttura residenziale, attraverso un sostegno diretto nell'ambiente domestico e nel rapporto con esterno.
Costituiscono pertanto ambiti di intervento: la cura e l'igiene della persona, le prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, la cura e l'igiene ambientale, il disbrigo di pratiche, l'accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione dei pasti, l'aiuto nella vita di relazione(sostituire eccetera)

2. **Cure familiari (prestazioni sociali a rilevanza sanitaria):** cure prestate ad un congiunto, attraverso un'assistenza diretta e personale, da parte di chi ha, con l'interessato, legami di tipo familiare, per legami di parentela o di affinità, oppure convive anagraficamente o di fatto con il beneficiario.
3. **Affidamento (prestazioni sociali a rilevanza sanitaria):** intervento di carattere non professionale tramite volontari, singoli o famiglie che si rendono disponibili a sostenere, nel quotidiano, anziani singoli o in coppia, sempre nell'intento di mantenerli a domicilio.
L'affidamento può essere di due tipi:
 - a) diurno: a domicilio della persona non autosufficiente;
 - b) residenziale: con una maggiore prevalenza del lavoro di cura, che comporta un inserimento della persona all'interno del nucleo affidatario.
4. **Telesoccorso:** installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 ore con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità.
5. **Pasti a domicilio (prestazioni sociali a rilevanza sanitaria):** servizio di consegna pasti espletato direttamente presso l'abitazione dell'anziano.

La sopracitata Deliberazione Regionale stabilisce inoltre che:

1. Il costo dell'assistenza tutelare socio-sanitaria prevista dai PAI è per il 50% (componente sanitaria) a carico dell'Azienda sanitaria e viene dalla stessa assunto prescindendo dal reddito del beneficiario, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'utente che potrà avvalersi del sostegno economico fornito dall'Ente gestore in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato C) della D.G.R n. 39-11190/2009. Qualora il beneficiario sia titolare di indennità di accompagnamento, tale previdenza viene utilizzata per la copertura totale o parziale della componente posta a carico dell'utente.
2. Gli importi relativi al contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza vengono erogati con i massimali di seguito indicati, rapportati ai livelli di intensità individuati nel progetto cure domiciliari in lungo assistenza, definito dalla competente Unità di valutazione in base alla normativa vigente.
3. Tali importi si riferiscono alla copertura massima del costo di assistenza tutelare socio-sanitaria prevista dal P.A.I.:
 - a) bassa intensità (punteggio da 4 a 9) fino a € 800,00 mensili;
 - b) media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15) fino a € 1.100,00 mensili;
 - c) medio-alta intensità assistenziale (punteggio oltre 15) fino a € 1.350,00 mensili;
 - d) medio-alta intensità assistenziale (punteggio oltre 15) fino a € 1.640,00 mensili se il beneficiario è senza rete familiare.

ART.1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione dei soggetti ultra sessantacinquenni, residenti nei Comuni facenti capo all'ASL NO, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) della Azienda Sanitaria Locale NO, al costo della spesa socio-assistenziale posta a carico degli assistiti inseriti in un progetto di cure domiciliari, definito dalla stessa Commissione e concordato e sottoscritto, per accettazione, dal destinatario della prestazione o suo familiare o, ove necessario, dall'amministratore di sostegno, curatore, tutore.

Con riferimento alle prestazioni domiciliari, i criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento, si applicano alla quota socio-assistenziale così come definita dalla Commissione Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 39-11190 del 6/4/2009.

ART. 2
SITUAZIONE ECONOMICA: RIFERIMENTI SOGGETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per definire l'entità della compartecipazione dei soggetti ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della prestazione posto a carico dell'assistito si valuta la situazione economica del solo beneficiario.

Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso prestazioni di natura domiciliare, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tali prestazioni

L'assistito contribuisce quindi alla copertura dei costi relativi alle prestazioni domiciliari, con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della quota socio-assistenziale non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente regolamento.

ART. 3 REDDITO E PATRIMONIO

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

Il reddito da valutare ai fini del presente regolamento è costituito:

a) dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;

b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, - per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali di riferimento, che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n.

415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;

i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà",

b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

ART. 4

VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica (ISE) dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima all'Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

ART. 5

FRANCHIGIA

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva ed in particolare:

a) franchigia sul reddito: una somma non inferiore ad € 594,64, quale quota di reddito che spetta al beneficiario e non deve essere inferiore alla maggiorazione sociale delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, introdotta dall' art. 38 della Legge 28 dicembre 2001, nr. 448 (Legge finanziaria 2002).

b) a tale franchigia può essere aggiunta una somma massima di € 200,00 ad esclusivo beneficio del destinatario dell'intervento, **in presenza di spese sociali e sanitarie documentate.**

c) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza- la franchigia di euro: 15.493,71;

d) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA DELL'ASSISTITO

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare del destinatario delle prestazioni. Qualora il beneficiario della prestazione risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore annuo del canone, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto. Del patrimonio mobiliare ed immobiliare, tolta la franchigia prevista, sarà calcolato il 20%, che andrà sommato al reddito (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del decreto legislativo n.109/1998).

Nel caso in cui il destinatario delle prestazioni di natura domiciliare non disponga della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione, ad eccezione dell'alloggio di abitazione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte dell'Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, ed altri strumenti previsti nei vigenti regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

ART. 7

SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON IL BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI DI NATURA DOMICILIARE

- Se il coniuge o gli altri familiari conviventi con il beneficiario delle prestazioni di natura domiciliare, non dispongono di un reddito autonomo e/o di beni patrimoniali sufficienti al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, la quota relativa alla franchigia sul reddito, di cui al precedente articolo 5, sarà calcolata secondo la scala di equivalenza di cui alla Tabella n.2 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 109:

Numero dei componenti	Parametro	Franchigia
1	1,00	€ 594,64
2	1,57	€ 933,59
3	2,04	€ 1.213,06
4	2,46	€ 1.462,81
5	2,85	€ 1.694,72

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

ART. 8 CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) l'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

In particolare verrà richiesta la documentazione attestante il rispetto della corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro domestico precisando che, in caso di convivenza dell'assistente familiare con il destinatario dell'intervento, il contratto non potrà essere inferiore alle 40 ore settimanali.

ART. 9 RISPETTO DELLE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

ART. 10 NORME DI SALVAGUARDIA

Il presente regolamento provinciale entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di C.C. con cui si approva il presente atto, l'efficacia delle disposizioni in esso contenute avrà invece decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2009.

ART. 11

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi dell'ASL NO e presso le sedi degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali dell'ASL NO, perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Si provvederà inoltre a pubblicare il presente regolamento sui siti istituzionali degli Enti interessati.